



**Tabella sinottica per la consultazione degli Uffici «Revisione parziale RS 531 – Legge federale del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento economico del Paese»**

Diritto vigente LAP; RS 531	Modifiche proposte	Principali differenze
<b>Art. 2</b> Lett. c <i>settori specializzati</i> : unità organizzative composte da specialisti dell'economia, della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni incaricate dell'esecuzione della presente legge;	Rielaborato	I settori specializzati sono ora disciplinati nelle disposizioni sull'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese (AEP) all'articolo 58b AP-LAP.
<b>Art. 3</b> Cpv. 2 Se l'economia non è in grado di garantire l'approvvigionamento economico del Paese in una situazione di grave penuria, la Confederazione e, se necessario, i Cantoni prendono le misure necessarie.	Cpv. 2 Se l'economia non è in grado di garantire l'approvvigionamento economico del Paese, la Confederazione e, se necessario, i Cantoni prendono le misure preparatorie e d'intervento necessarie per far fronte a una situazione di grave penuria.	Precisazione, fin dall'articolo sui principi della AP-LAP, della distinzione tra misure preparatorie e misure d'intervento già prevista nella legge vigente.
Cpv. 3 L'economia e gli enti pubblici collaborano. Prima di emanare disposizioni d'esecuzione occorre verificare se è possibile garantire l'approvvigionamento economico del Paese mediante misure volontarie prese dall'economia.	Cpv. 3 L'economia e gli enti pubblici collaborano nella definizione delle misure preparatorie e d'intervento.	Adeguamento in conformità all'articolo 3 capoverso 2 AP-LAP. Spostamento del secondo periodo nel nuovo articolo 3 capoverso 4 AP-LAP.

	Cpv. 4 – NUOVO Prima di adottare delle misure, gli enti pubblici devono verificare se è possibile garantire l'approvvigionamento economico del Paese mediante misure volontarie prese dall'economia.	L'AEP deve dimostrare in modo credibile, procedendo a una verifica, che l'intervento statale è necessario. La disposizione non richiede una procedura probatoria. In base al principio di sussidiarietà sancito nella Costituzione, le imprese sono le principali responsabili dell'approvvigionamento del Paese in beni e servizi d'importanza vitale.
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<b>Art. 5</b>		
Cpv. 1 Il Consiglio federale incarica i settori specializzati di prendere le misure preparatorie necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese in una situazione di grave penuria, sia essa già sopraggiunta o imminente.	Cpv. 1 Il delegato stabilisce le misure preparatorie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese in una situazione di grave penuria e disciplina le competenze.	Il delegato è responsabile nei confronti del Consiglio federale dell'adempimento da parte dell'AEP del mandato conferitogli dalla legge e gestisce l'AEP nel suo complesso. Questa modifica consente di disciplinare il rapporto di subordinazione dei settori specializzati, già previsto dalla legge vigente (art. 58 cpv. 2 LAP).
Cpv. 2 I settori specializzati provvedono affinché le misure preparatorie non provochino una distorsione della concorrenza.	Cpv. 2 Le misure preparatorie non devono provocare una distorsione della concorrenza.	Adeguamento redazionale derivante dall'articolo 5 capoverso 1 AP-LAP.
Cpv. 5 Sono fatte salve le attività di altre autorità destinate a garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.	Cpv. 5 Sono fatte salve prescrizioni di leggi speciali destinate a garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale.	Precisazione redazionale della disposizione attuale: la riserva riguarda le prescrizioni di leggi speciali che prevedono compiti di approvvigionamento vincolanti.

<b>Art. 8</b>		
Cpv. 1 Chi importa, produce, trasforma o immette in commercio per la prima volta beni d'importanza vitale è tenuto a concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.	Cpv. 1 Le imprese che importano, producono, utilizzano, consumano, trasformano o immettono in commercio per la prima volta beni d'importanza vitale possono essere tenute a concludere un contratto per la costituzione di scorte obbligatorie.	Adeguamento redazionale della disposizione, che secondo la legge vigente riguarda già unicamente le imprese. Inoltre, il campo d'applicazione viene esteso a tutta la catena del valore.
Cpv. 2 Il Consiglio federale definisce la cerchia delle imprese tenute a concludere il contratto.	Cpv. 2 Il Consiglio federale definisce la cerchia delle imprese interessate.	Adeguamento redazionale derivante dall'articolo 8 capoverso 1 AP-LAP.

<b>Art. 9</b>		
<b>Copertura del fabbisogno, quantitativi e qualità</b>		
Il DEFR stabilisce, per ogni bene per il quale il Consiglio federale ha previsto la costituzione di scorte obbligatorie, il fabbisogno da coprire o i quantitativi e la qualità per un periodo determinato.	Cpv. 1 Il Consiglio federale stabilisce, per tutti i beni d'importanza vitale soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie, il fabbisogno da coprire o i quantitativi e la qualità per un periodo determinato.	La competenza di stabilire la durata della copertura del fabbisogno, i quantitativi e la qualità dei beni soggetti alla costituzione di scorte obbligatorie non spetta più al DEFR, ma al Consiglio federale.
	Cpv. 2 – NUOVO Può delegare al DEFR la competenza di stabilire la qualità.	La competenza di stabilire la qualità conferita al Consiglio federale secondo l'articolo 9 capoverso 1 AP-LAP può essere delegata al DEFR per motivi tecnici e pratici.
<b>Art. 15</b>		
Se le imprese non sono in grado, o lo sono solo parzialmente, di costituire scorte di beni d'importanza vitale, la Confederazione può costituire scorte proprie.	Se i proprietari delle scorte obbligatorie non sono in grado di coprire il fabbisogno, la Confederazione può costituire scorte proprie di beni secondo l'articolo 7 capoverso 1.	Modifica redazionale e precisazione: se necessario, la Confederazione può costituire scorte complementari, ma la responsabilità della costituzione di scorte obbligatorie spetta principalmente all'economia.
<b>Art. 16</b>		
Cpv. 1 Se un ramo economico costituisce un fondo di garanzia sotto forma di patrimonio separato privato a destinazione vincolata per coprire le spese di deposito e compensare le fluttuazioni di prezzo delle merci delle scorte obbligatorie, tale fondo deve essere amministrato da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest'ultimo.	Cpv. 1 Se un ramo economico costituisce un fondo di garanzia sotto forma di patrimonio separato privato a destinazione vincolata per coprire le spese di deposito e compensare il deprezzamento delle scorte obbligatorie o gli svantaggi concorrenziali subiti, tale fondo deve essere amministrato da un ente privato, separatamente dal patrimonio di quest'ultimo.	È ora previsto che anche eventuali svantaggi concorrenziali risultanti dalla costituzione di scorte obbligatorie devono poter essere compensati con fondi di garanzia.
Cpv. 5 La riscossione di contributi per alimentare il fondo di garanzia non è ammessa su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale.	Abrogato	Ripristino della conformità del regime di fondi di garanzia alle norme GATT/OMC.

<b>Art. 20</b>		
	Cpv. 2 – NUOVO Non sussiste alcun diritto a una garanzia per il finanziamento di merci il cui controvalore non è realizzabile in caso di trasferimento di proprietà secondo l'articolo 24 capoverso 1.	I beni il cui controvalore non è facilmente realizzabile dalla Confederazione non devono dare diritto a garanzie secondo l'articolo 20 capoverso 1 LAP.
<b>Art. 21</b>		
Cpv. 1 Se i mezzi dei fondi di garanzia non sono sufficienti per coprire le spese di deposito e il deprezzamento delle merci delle scorte obbligatorie, gli enti privati incaricati di amministrare tali fondi (art. 16) adottano le misure necessarie. Non è ammesso riscuotere una tassa su derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale.	Cpv. 1 Se i mezzi dei fondi di garanzia non sono sufficienti per coprire le spese di deposito e il deprezzamento delle scorte obbligatorie o per compensare gli svantaggi concorrenziali derivanti dall'obbligo di costituire scorte, gli enti privati incaricati di amministrare tali fondi (art. 16) adottano le misure necessarie.	Adeguamento redazionale derivante dall'abrogazione dell'articolo 16 capoverso 5 LAP.
Cpv. 2 Se è dimostrato che i costi per la costituzione di scorte obbligatorie non possono essere coperti con le misure di cui al capoverso 1 nonché con le misure ordinate dall'UFAE secondo l'articolo 17 capoverso 2, la Confederazione assume, integralmente o in parte, i costi non coperti. Nel caso di derrate alimentari, alimenti per animali, sementi e materiale vegetale di produzione nazionale, la Confederazione assume integralmente i costi non coperti.	Cpv. 2 Se è dimostrato che i costi per la costituzione di scorte obbligatorie non possono essere coperti con le misure di cui al capoverso 1 o con quelle ordinate dall'UFAE secondo l'articolo 17 capoverso 2, la Confederazione può assumere a breve termine, integralmente o in parte, i costi non coperti. Gli enti privati, insieme alla Confederazione, adottano misure per farsi di nuovo carico a medio termine dei costi per la costituzione di scorte obbligatorie.	Sostituzione con una formulazione potestativa per sottolineare la responsabilità dei rami economici interessati.
<b>Art. 31</b>		
<b>Prescrizioni riguardanti i beni d'importanza vitale</b>	<b>Principi</b>	
Cpv. 1 In una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale può adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento in beni d'importanza vitale.	Cpv. 1 In una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale adotta misure d'intervento economico per garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale. Queste misure devono essere limitate nel tempo.	Chiarificazione della struttura, senza modifica del contenuto. Le misure d'intervento volte a garantire beni e servizi d'importanza vitale sono ora disciplinate congiuntamente agli articoli 31 e 32 AP-LAP.

<p>Cpv. 2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'acquisto, la distribuzione, l'utilizzo e il consumo;</li> <li>b. la limitazione dell'offerta;</li> <li>c. la trasformazione e l'adeguamento della produzione;</li> <li>d. l'utilizzo, il recupero e il riciclaggio di materie prime;</li> <li>e. l'incremento delle scorte;</li> <li>f. la liberazione delle scorte obbligatorie e di altre scorte;</li> <li>g. l'obbligo di fornitura;</li> <li>h. la promozione delle importazioni;</li> <li>i. la limitazione delle esportazioni.</li> </ul>	<p>Rielaborato</p>	<p>Ora disciplinato all'articolo 32 capoversi 1 e 2 AP-LAP.</p>
	<p>Cpv. 2 – NUOVO Il Consiglio federale può adottare queste misure anche se una situazione di grave penuria rischia di sopraggiungere entro pochi mesi e se non può essere evitata o gestita adottando le misure successivamente.</p>	<p>Misure che possono ora essere adottate per evitare gravi danni economici anche se il danno non è imminente. La nozione di imminenza è stata completata da un criterio materiale.</p>

<b>Art. 32</b>		
<b>Prescrizioni riguardanti i servizi d'importanza vitale</b>	<b>Misure d'intervento per garantire l'approvvigionamento in beni e servizi d'importanza vitale</b>	
<p>Cpv. 1 In una situazione di grave penuria già sopraggiunta o imminente, il Consiglio federale può adottare misure d'intervento economico temporanee per garantire l'approvvigionamento in servizi d'importanza vitale.</p>	Rielaborato	Ora disciplinato all'articolo 31 capoverso 1 AP-LAP.
<p>Cpv. 2 Il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:</p> <p>a. la salvaguardia, l'esercizio, l'utilizzazione e la messa in servizio di mezzi di trasporto nonché di infrastrutture per le imprese attive nell'approvvigionamento energetico, nell'informazione, nella comunicazione e nella logistica dei trasporti;</p> <p>b. l'estensione, la limitazione o il divieto di singole prestazioni;</p> <p>c. l'obbligo di fornire prestazioni.</p>	Rielaborato	<p>La lettera a è ora disciplinata all'articolo 32 capoverso 3 AP-LAP.</p> <p>Le lettere b e c sono ora disciplinate all'articolo 32 capoversi 1 e 2 AP-LAP.</p>

	<p>Cpv. 1 Per gestire l'offerta il Consiglio federale può emanare prescrizioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. ulteriori obblighi di depositare beni secondo l'articolo 7 capoverso 1;</li> <li>b. l'obbligo di costituire scorte;</li> <li>c. la liberazione di scorte obbligatorie e di altre scorte;</li> <li>d. obblighi legati alla produzione e alla trasformazione;</li> <li>e. obblighi legati all'utilizzo, al recupero e al riciclaggio di materie prime;</li> <li>f. l'obbligo di fornitura;</li> <li>g. la promozione delle importazioni e la limitazione delle esportazioni;</li> <li>h. l'obbligo di ampliare l'offerta di servizi o di fornire servizi;</li> <li>i. la limitazione o il divieto di offrire determinati beni o servizi.</li> </ul>	<p>Distinzione tra le misure di gestione dell'offerta e le misure di gestione della domanda e presentazione più dettagliata dei possibili interventi, senza modifica del contenuto.</p> <p>L'ordine di presentazione indica che le misure volte ad aumentare l'offerta di cui all'articolo 32 capoverso 1 AP-LAP devono precedere le misure di gestione del consumo di cui all'articolo 32 capoverso 2 AP-LAP.</p>
	<p>Cpv. 2 Per gestire la domanda può emanare prescrizioni concernenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. la riduzione del consumo di beni o dell'utilizzo di servizi;</li> <li>b. la limitazione o il divieto di utilizzare determinati beni o servizi;</li> <li>c. la distribuzione e l'assegnazione della priorità a determinati tipi di utilizzo.</li> </ul>	<p>Cfr. articolo 32 capoverso 1 AP-LAP.</p>

	<p>Cpv. 3 Può inoltre emanare prescrizioni concernenti la salvaguardia, l'esercizio e l'utilizzo di mezzi di trasporto e infrastrutture per le imprese attive nell'approvvigionamento energetico, nell'informazione, nella comunicazione e nella logistica dei trasporti.</p>	<p>Precedentemente all'articolo 32 capoverso 2 lettera a LAP.</p>
<p>Cpv. 3 Se necessario, il Consiglio federale può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.</p>	<p>Cpv. 4 Può concludere negozi giuridici a spese della Confederazione.</p>	<p>Adeguamento redazionale.</p>



<b>Art. 36</b>		
Il Consiglio federale può prestare garanzie limitate nel tempo per permettere alle aziende svizzere di trasporto e logistica di finanziare l'acquisto di mezzi di trasporto qualora: a. ... b. ... c. il loro acquisto non sia già promosso finanziariamente dalla Confederazione in virtù di altri atti normativi.	Cpv. 1 Il Consiglio federale può prestare garanzie limitate nel tempo per permettere alle aziende svizzere di trasporto e logistica di finanziare l'acquisto di mezzi di trasporto qualora: c. Concerne soltanto il testo tedesco	Adeguamento redazionale.
	Cpv. 2 – NUOVO Se ha prestato una garanzia, può autorizzare la registrazione o l'immatricolazione dei mezzi di trasporto all'estero per mantenere la loro disponibilità e preservare gli interessi finanziari della Confederazione.	Nessun obbligo di immatricolazione restrittivo. Questa base legale si rende necessaria in seguito all'adeguamento preventivo dell'ordinanza concernente la fideiussione di mutui per il finanziamento di navi svizzere d'alto mare.
	Cpv. 3 – NUOVO Non sono prestate garanzie per il finanziamento di navi d'alto mare.	Questo divieto non riguarda le fideiussioni in corso.
<b>Art. 37</b>		
Cpv. 2 Se adempie la sua promessa di garanzia, la Confederazione ha il diritto di separare dalla massa fallimentare il mezzo di trasporto e i suoi accessori nonché le pretese di risarcimento; in caso di pignoramento ha un diritto di pegno prioritario sino all'importo della garanzia.	Cpv. 2 Se adempie la sua promessa di garanzia, la Confederazione ha un diritto di pegno prioritario sino all'importo della garanzia sul mezzo di trasporto e sui suoi accessori nonché su eventuali pretese di risarcimento.	Abbandono dell'applicazione per analogia del diritto di separazione dalla massa fallimentare previsto dalla legge agli articoli 24–26 LAP.
Cpv. 3 Le disposizioni concernenti il diritto di separazione dalla massa fallimentare e il diritto di pegno sulle scorte obbligatorie (art. 24–26) si applicano per analogia.	Abrogato	Abbandono dell'applicazione per analogia del diritto di separazione dalla massa fallimentare previsto dalla legge agli articoli 24–26 LAP.

<b>Art. 38 Frase introduttiva</b>		
Cpv. 1 La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 e 31–33, se: ...	Cpv. 1 La Confederazione può accordare indennità alle imprese di diritto privato o pubblico per le misure di cui agli articoli 5 capoverso 4 nonché 32 e 33, se: ...	Adeguamento redazionale derivante dalla rielaborazione degli articoli 31 e 32.
<b>Art. 46</b>		
Cpv. 3, primo periodo I ricorsi contro decisioni fondate sugli articoli 31–33 o sulle relative disposizioni d'esecuzione devono essere interposti entro cinque giorni.	Cpv. 3, primo periodo I ricorsi contro decisioni su opposizione o su ricorso fondate sugli articoli 32 e 33 o sulle relative disposizioni d'esecuzione devono essere interposti entro cinque giorni.	Adeguamento redazionale per precisare il rapporto con l'articolo 45 LAP e per chiarire che il termine si applica anche a eventuali rimedi giuridici all'interno dei Cantoni.
<b>Art. 49</b>		
Cpv. 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:  Lett. a contravviene alle prescrizioni sulle misure emanate conformemente agli articoli 5 capoverso 4, 28 capoverso 1, 29, 31 capoverso 1, 32 capoverso 1 e 33 capoverso 2;	Cpv. 1 È punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque intenzionalmente:  Lett. a contravviene alle misure di cui agli articoli 5 capoverso 4, 28 capoverso 1, 29, 32 capoversi 1 e 3, e 33 capoverso 2;	Precisazione delle disposizioni penali.

	<b>Art. 49a – NUOVO</b>	
	<b>Contravvenzioni</b>	
	È punito con la multa chiunque viola intenzionalmente una prescrizione di cui all'articolo 32 capoverso 2.	In alcuni casi, applicazione della procedura della multa disciplinare alle infrazioni contro: <ul style="list-style-type: none"> <li>- misure relative alla riduzione del consumo di beni o dell'utilizzo di servizi;</li> <li>- misure relative alla limitazione o al divieto di utilizzo di determinati beni o servizi;</li> <li>- misure relative alla distribuzione e all'assegnazione della priorità a determinati tipi di utilizzo.</li> </ul>
<b>Art. 57</b>		
Cpv. 2 Definisce i singoli settori specializzati. Essi possono disporre di segreterie a tempo pieno.	Rielaborato	Ora disciplinato all'articolo 58b capoversi 3 e 4 AP-LAP.
	Cpv. 3 <sup>bis</sup> – NUOVO Il Consiglio federale può autorizzare il DEFR ad adeguare le prescrizioni di cui all'articolo 32 se non è in grado di provvedervi direttamente a causa dell'urgenza e se la situazione in materia di approvvigionamento lo richiede.	Estensione della norma di delega: se necessario, il Consiglio federale può trasferire all'UFAE la competenza di adeguare le prescrizioni in materia di gestione.

<b>Art. 58</b>		
<b>Delegato all'approvvigionamento economico del Paese</b>	<b>Organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese – NUOVO</b>	
Cpv. 1 Il Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del Paese. Il delegato è un esponente del mondo economico.	Rielaborato	Ora disciplinato all'articolo 58a capoverso 1 AP-LAP.
	L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese è composta: a. dal delegato; b. dai settori specializzati; c. dall'UFAE; d. da altri servizi della Confederazione designati dal Consiglio federale.	La nuova disposizione descrive l'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese ed elenca i soggetti che ne fanno parte.

	<b>Art. 58a – NUOVO</b>	
	<b>Delegato</b>	
	Cpv. 1 Il Consiglio federale nomina un delegato all'approvvigionamento economico del Paese. Consulta in via preliminare l'economia e i Cantoni.	Precedentemente all'articolo 58 capoverso 1 LAP.
	Cpv. 2 – NUOVO Il delegato dirige i settori specializzati e, come direttore, l'UFAE.	La direzione dell'Ufficio è ora assunta conformemente al modello direttivo dal delegato all'approvvigionamento economico del Paese; viene così chiarita la sua posizione gerarchica.
	Cpv. 3 Osserva la situazione in materia di approvvigionamento, tenendo conto delle rilevazioni effettuate da altre autorità e dall'economia. Propone al Consiglio federale le rilevazioni statistiche necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese.	La competenza di osservare costantemente la situazione non è più attribuita al Consiglio federale, ma al delegato, quindi a un livello più adeguato. L'AEP collabora a tale scopo con altre autorità e con l'economia.  Cfr. articolo 62 capoversi 1 e 2 LAP.

	Cpv. 4 Garantisce che la rilevazione e il trattamento dei dati statistici non provochino distorsioni della concorrenza.	Adeguamento derivante dal trasferimento di competenze previsto all'articolo 58a capoverso 2 AP-LAP.  Cfr. articolo 62 capoverso 2 LAP.
	Cpv. 5 – NUOVO Presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto sulla situazione in materia di approvvigionamento e sullo stato delle misure preparatorie.	Obbligo esplicito per il delegato di presentare un rapporto al Consiglio federale.

	<b>Art. 58b – NUOVO</b>	
	<b>Settori specializzati</b>	
	Cpv. 1 I settori specializzati sono composti da specialisti dell'economia, della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni.	Precedentemente all'articolo 2 lettera c LAP.
	Cpv. 2 – NUOVO Assistono il delegato nell'esecuzione della presente legge.	Il delegato è il principale responsabile dell'esecuzione della legge. La persona che occupa questa funzione è assistita dai settori specializzati, che le sono direttamente subordinati (cfr. art. 58 cpv. 2 LAP).
	Cpv. 3 Il Consiglio federale definisce i singoli settori specializzati su proposta del delegato.	Precedentemente all'articolo 57 capoverso 2 LAP.

<b>Art. 60</b>		
<p>Cpv. 1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, in particolare:</p> <p>a. attività di controllo e di sorveglianza;</p> <p>b. osservazioni del mercato e analisi;</p> <p>c. attività di esecuzione nell'ambito delle misure preparatorie e d'intervento.</p>	Rielaborato	Ora disciplinato all'articolo 60 capoverso 1 <sup>bis</sup> AP-LAP.
	<p>Cpv. 1 Il Consiglio federale può affidare a organizzazioni dell'economia compiti pubblici ai sensi della presente legge, a condizione che:</p> <p>a. non svolgano attività lucrative nel settore dei compiti affidati loro;</p> <p>b. i loro collaboratori non esercitino una funzione in uno dei settori specializzati.</p>	Aggiunta alla competenza preesistente di affidare compiti pubblici al fine di evitare conflitti d'interesse. I requisiti per la scelta delle organizzazioni economiche a cui affidare i compiti sono stati completati.
	<p>Cpv. 1<sup>bis</sup> Possono essere delegate in particolare:</p> <p>a. attività di controllo e di sorveglianza;</p> <p>b. osservazioni del mercato e analisi;</p> <p>c. attività di esecuzione nell'ambito delle misure preparatorie e d'intervento che richiedono conoscenze specifiche in un dato settore economico.</p>	<p>Precedentemente all'articolo 60 capoverso 1 LAP.</p> <p>Ai requisiti previsti alla lettera c si aggiunge il criterio secondo cui i compiti in questione richiedono conoscenze specifiche in un dato settore economico.</p>
	<p>Cpv. 1<sup>ter</sup> – NUOVO Le organizzazioni dell'economia possono essere indennizzate fino a copertura dei costi per la loro collaborazione.</p>	

<p>Cpv. 2 Il Consiglio federale può delegare alcuni compiti d'esecuzione relativi alla costituzione di scorte agli enti privati incaricati di amministrare i fondi di garanzia. L'UFAE può concludere convenzioni sulle prestazioni con tali enti.</p>	<p>Cpv. 2 <i>Concerne soltanto i testi tedesco e francese</i></p>	<p>Adeguamento redazionale.</p>
<b>Art. 62</b>		
<p>Cpv. 1 Il Consiglio federale osserva costantemente la situazione in materia di approvvigionamento e ordina le rilevazioni statistiche necessarie per garantire l'approvvigionamento economico del Paese.</p>	<p>Abrogato</p>	<p>Cfr. articolo 58a capoverso 3 AP-LAP.</p>
<p>Cpv. 2 Al riguardo, si fonda sulle rilevazioni effettuate da altre autorità e dall'economia. Garantisce che la rilevazione e il trattamento dei dati statistici non provochino distorsioni della concorrenza.</p>	<p>Abrogato</p>	<p>Cfr. articolo 58a capoverso 3 AP-LAP.</p>

<b>Art. 64</b>		
----------------	--	--



<p>Cpv. 3 Nonostante l'obbligo del segreto, l'UDSC mette gli atti e i dati a disposizione dell'UFAE, dei settori specializzati, degli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia e delle organizzazioni dell'economia, nella misura indispensabile per l'esecuzione della presente legge.</p>	<p>Cpv. 3 Nonostante le disposizioni di altre leggi federali, incluse quelle concernenti l'obbligo del segreto, le seguenti autorità forniscono informazioni ai settori specializzati, all'UFAE, agli enti incaricati di amministrare i fondi di garanzia e alle organizzazioni di cui all'articolo 60 e mettono a loro disposizione documenti, nella misura indispensabile per l'esecuzione della presente legge:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. l'Ufficio federale della dogana e della sicurezza dei confini: per l'importazione e l'esportazione di beni d'importanza vitale;</li> <li>b. l'Ufficio federale dell'agricoltura: per le derrate alimentari e gli alimenti per animali nonché per le sementi e il materiale vegetale;</li> <li>c. l'Ufficio federale di statistica: per le economie domestiche private;</li> <li>d. l'Istituto svizzero per gli agenti terapeutici: per la produzione, l'immissione in commercio, la distribuzione e l'omologazione di medicinali d'importanza vitale;</li> <li>e. la Commissione federale dell'energia elettrica: per l'esercizio della rete elettrica nella zona di regolazione Svizzera;</li> <li>f. la Commissione federale delle comunicazioni: per le concessioni di radiocomunicazione per la fornitura di servizi di telecomunicazione e per le concessioni per il servizio universale;</li> <li>g. la Commissione del trasporto ferroviario: per il monitoraggio del mercato e l'osservazione della rete ferroviaria;</li> <li>h.</li> </ul>	<p>Il principio dell'obbligo di informare resta invariato. A scopo di precisazione e complemento, le principali unità amministrative interessate sono espressamente menzionate nella disposizione, in modo da agevolare l'esecuzione.</p>
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	l'Ufficio svizzero della navigazione marittima: per le garanzie prestate a favore di aziende svizzere di trasporto e logistica.	
	<b>Cpv. 4 – NUOVO</b> Il Consiglio federale può obbligare altre autorità a fornire all'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese le informazioni e a metterle a disposizione i documenti di cui necessita per svolgere i suoi compiti.	Se necessario, l'obbligo di informare può essere completato dal Consiglio federale.
	<b>Art. 64a – NUOVO</b>	
	<b>Trattamento dei dati</b>	Nuova base legale per il trattamento e la comunicazione di dati particolarmente degni di protezione concernenti persone fisiche o giuridiche da parte dell'organizzazione dell'approvvigionamento economico.
	<b>Cpv. 1</b> L'organizzazione dell'approvvigionamento economico del Paese può trattare dati su segreti professionali, di fabbricazione o d'affari di persone giuridiche e fisiche, nella misura indispensabile per l'esecuzione della presente legge. Può comunicare tali dati a terzi che partecipano all'attuazione di una misura preparatoria o d'intervento qualora ciò sia indispensabile per la sua esecuzione.	
	<b>Cpv. 2</b> Può trattare dati sulla salute di persone fisiche se necessario per adattare l'esecuzione di una misura d'intervento alla salute delle persone interessate. Può comunicare tali dati a terzi che partecipano all'attuazione della misura qualora ciò sia indispensabile per la sua esecuzione.	
	<b>Cpv. 3</b> Il Consiglio federale designa i destinatari e i dati che possono essere comunicati.	Considerato che è impossibile indicare in anticipo e in termini astratti i destinatari e i dati da comunicare per tutte le misure possibili, la loro designazione è delegata al Consiglio federale.

Abrogazione e modifica di altri atti normativi		
<p>II            Gli atti normativi qui appresso sono modificati come segue:            ...</p>	<p>II            L'atto normativo qui appresso è modificato come segue:  <b>Legge del 18 marzo 2016 sulle multe disciplinari</b>  <i>Art. 1 cpv. 1 lett. a n. 7a</i>            Cpv. 1            È punito con una multa disciplinare secondo una procedura semplificata (procedura della multa disciplinare) chiunque commette una contravvenzione prevista:            a. in una delle seguenti leggi:              7a. legge del 17 giugno 2016 sull'approvvigionamento del Paese</p>	<p>Aggiunta nella legge sulle multe disciplinari per concretizzare l'introduzione delle fattispecie di contravvenzioni prevista all'articolo 49a AP-LAP.</p>